

**PERSONALE ATA
TABELLA DI CORRISPONDENZA
DELLE PRECEDENZE ART. 18 CCNI**

PUNTO I - PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

DICITURA MODULO DI DOMANDA	DETTAGLIO PRECEDENZA
2. L'aspirante usufruisce della precedenza prevista per il personale di cui all'art. 18, comma 1, punto I, lettera a) e b) del C.C.N.I.	a. Personale ATA non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 120); b. Personale ATA emodializzato (art. 61 della legge n. 270/82);

PUNTO III - PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

DICITURA MODULO DI DOMANDA	DETTAGLIO PRECEDENZA
3. L'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'art. 18, comma 1, punto III, lettera d) del C.C.N.I.	d) Personale ATA con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
4. L'aspirante per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 18, comma 1, punto III, lettera e) del C.C.N.I. effettuabili solo nel Comune di:	e) Personale ATA (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
5. L'aspirante usufruisce della precedenza: di cui all'art. 18, comma 1, punto III, lettera f) del C.C.N.I.	f) Personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94;

PUNTO IV – ASSISTENZA

DICITURA MODULO DI DOMANDA	DETTAGLIO PRECEDENZA
6. L'aspirante usufruisce della precedenza: a) art. 18, comma 1, punto IV, lettera g) del C.C.N.I.	g) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante, o chi, individuato dall'autorità competente, eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.

DICITURA MODULO DI DOMANDA	DETTAGLIO PRECEDENZA
6. L'aspirante usufruisce della precedenza: a) art. 18, comma 1, punto IV, lettera h) del C.C.N.I.	h) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
6. L'aspirante usufruisce della precedenza: a) art. 18, comma 1, punto IV, lettera i) del C.C.N.I.	i) personale ATA che sia figlio che presta assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;
7. L'aspirante usufruisce della precedenza di personale A.T.A.: a) genitore di figlio di età inferiore ai 6 anni ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto IV, lettera l) del C.C.N.I.	l) ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 151/01 personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento
7. L'aspirante usufruisce della precedenza di personale A.T.A.: b) genitore di figlio di età inferiore ai 16 anni ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto IV, lettera m) del C.C.N.I.	m) personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sedici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.
7. L'aspirante usufruisce della precedenza di personale A.T.A.: c) fratello o sorella non convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto IV, lettera m-bis) del C.C.N.I.	m-bis) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;
8. L'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I.	n) personale ATA, non richiamato alle precedenti lettere del presente punto IV, destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016 della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

PUNTO VI - PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

<i>DICITURA MODULO DI DOMANDA</i>	<i>DETTAGLIO PRECEDENZA</i>
9. L'aspirante usufruisce della precedenza a) art. 18, comma 1, punto VI, lettera p) del C.C.N.I.	p) il coniuge (o parte dell'unione civile) convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della legge n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della legge 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.

PUNTO VII - PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

<i>DICITURA MODULO DI DOMANDA</i>	<i>DETTAGLIO PRECEDENZA</i>
9. L'aspirante usufruisce della precedenza b) art. 18, comma 1, punto VII, lettera q) del C.C.N.I.	q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e dell'art. 77 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato

PUNTO VIII - PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

<i>DICITURA MODULO DI DOMANDA</i>	<i>DETTAGLIO PRECEDENZA</i>
9. L'aspirante usufruisce della precedenza c) art. 18, comma 1, punto VIII, lettera r) del C.C.N.I.	r) Il personale ATA che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 e successive modificazioni ed integrazioni ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.